

DETERMINAZIONE N. 79

7 APRILE 2023

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANTA MARGHERITA: CONTRATTO D'APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEOFORMATATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 IN C.C. TRENTO – 4° STRALCIO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDILVANZO SRL AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO LE LAVORAZIONI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI" RIENTRANTI NELLE CAT. SCORPORABILI SIOS: CAT OS30 ALL'IMPRESA ELETTRICA S.R.L.

C.I.G.: 8637825EAC
C.U.P.: H63B08000190003

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione del Direttore n. 18 di data 04/02/2021 è stata approvata la documentazione di gara per l'perimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., dell'art. 30 comma 5bis, dell'art. 33 e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, degli artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 e n. 2028 del 4 dicembre 2020, per l'affidamento dell'appalto misto lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4° stralcio – ricostruzione del fabbricato, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, delegando all'agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) la funzione di stazione appaltante.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 19 di data 28/10/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto all'Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) "EDILVANZO S.R.L." (capogruppo-mandataria) e "F.LLI NOSELLI S.A.S. DI CARLO NOSELLI & C." (ora F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C.) (mandante) a fronte di un ribasso dell'11,953% dell'importo a base di gara.

In data 10/12/2021 si è proceduto alla stipulazione del contratto d'appalto con atto pubblico informatico a cura del notaio Dolzani dott. Marco.

In data 14/03/2023 (prot. Opera n. 2134) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'impresa EDILVANZO S.r.l. relativamente alle lavorazioni riguardanti "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" rientranti nella categoria scorporabile SIOS: cat. OS30, da affidare all'impresa ELETTRICA S.r.l. con sede in

Predaia (TN) fraz. Mollaro - Via del Plan del Sant, 36 - P.IVA 01229300221, verso un corrispettivo complessivo di € 439.501,45.=, di cui € 500,00.= per oneri della sicurezza.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate nella dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016;

verificata la documentazione prodotta dall'impresa EDILVANZO S.r.l., ritenuta carente in alcuni aspetti, come segnalato con nota prot. Opera n. 2538 di data 28/03/2023, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

preso atto che in data 31/03/2023 la documentazione è pervenuta con nota prot. Opera n. 2635;

visto il contratto di subappalto di data 14/03/2023 prot. Opera n. 2134 ed il relativo allegato, sottoscritto tra le parti in data 10/02/2023 e accertato l'inserimento della disciplina nello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016,
- della clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.";

vista la dichiarazione resa contestualmente alla suindicata istanza dall'impresa EDILVANZO S.r.l. riguardante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore ELETTRICA S.r.l. e la compatibilità e congruenza dei tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto con il programma dei lavori dell'appalto principale;

preso atto che l'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore ELETTRICA S.r.l. attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazioni sostitutive dell'aggiudicatario A.T.I. EDILVANZO S.R.L e F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C. attestanti l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore ELETTRICA S.r.l. di aver preso visione e accettato in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;
- dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore ELETTRICA S.r.l. inerente la composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. n. 187 del 11 maggio 1991;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dell'impresa ELETTRICA S.r.l. e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice,

vista l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 25767/16/00 rilasciata all'impresa ELETTRICA S.r.l. dalla ESNA-SOA, in corso di validità, di categoria e qualificazione idonee alla esecuzione dei lavori in subappalto;

tenuto conto che l'impresa ELETTRICA S.R.L. risulta iscritta nell'Elenco Operatori Economici - Lavori Pubblici della Provincia Autonoma di Trento attivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 della L.P. 2/2016, dell'art. 5 della L.P. 2/2020 e della Deliberazione di Giunta provinciale n. 1475/2020;

verificata la regolarità del DURC, in corso di validità (prot. n. 2134 di data 14/03/2023);

vista la comunicazione dell'impresa ELETTRICA S.r.l. del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

visto il nulla-osta del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza e dell'incaricato a supporto del RUP (prot. 2863 di data 7/4/2023);

considerato che nei lavori oggetto di subappalto relativi alla categoria OS30 rientrano delle attività definite come maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n.190;

tenuto conto che, l'impresa ELETTRICA S.r.l. risulta iscritta fino al 16/07/2023, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), istituito presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento e inoltre che l'iscrizione nel suddetto elenco tiene luogo dell'informazione antimafia (comma 52 bis dell'art.29 del Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);

preso atto della consegna del Piano Operativo della Sicurezza predisposto dal subappaltatore e che lo stesso è stato inoltrato al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed al direttore dei lavori;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa EDILVANZO S.r.l. ad affidare in subappalto le lavorazioni summenzionate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, all'impresa ELETTRICA S.r.l., con sede in Predaia (TN) fraz. Mollaro - Via del Plan del Sant, 36 - P.IVA 01229300221, verso un corrispettivo complessivo di € 439.501,45.=, di cui € 500,00.= per oneri della sicurezza.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

– vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;

- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136/20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’impresa EDILVANZO S.r.l. aggiudicataria in A.T.I. con l’impresa F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C. dell’appalto misto di lavori e forniture per l’intervento di demolizione e ricostruzione della neoformata p.ed. 7074 ex p.ed. 298 in c.c. Trento – 4° stralcio esecutivo, ad affidare in subappalto le lavorazioni riguardanti la realizzazione di “impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” rientranti nelle cat. scorporabili SIOS: cat. OS30 all’impresa ELETTRICA S.r.l. con sede in Predaia (TN) fraz. Mollaro - Via del Plan del Sant, 36 - P.IVA 01229300221, verso un corrispettivo complessivo di € 439.501,45.=, di cui € 500,00.= per oneri della sicurezza;
2. di dare atto che l’impresa aggiudicataria e l’impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dal combinato disposto di cui agli art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - a) l’Impresa aggiudicataria:
 - deve trasmettere all’Amministrazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione relativa all’impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente Assicurativi ed Antinfortunistici;
 - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell’impresa subappaltatrice, con i dati relativi alla qualificazione o alla C.C.I.A.A.;
 - b) l’Impresa subappaltatrice:
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell’impresa aggiudicataria;

3. di dare atto che l'impresa aggiudicataria deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., la presenza del subappaltatore prima che questi dia inizio ai lavori subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
4. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale ed ai codici CIG e CUP, anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite;
5. di dare atto che l'Amministrazione provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo le modalità dell'art. 26, comma 6 della l.p. 2/2016;
4. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 30 giorni, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a EDILVANZO S.r.l..

IL DIRETTORE SOSTITUTO
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
